

COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO

(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 19.03.2012

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo incentivante per la progettazione di lavori pubblici e di atti di pianificazione territoriale generale, particolareggiata o esecutiva, l'esecuzione di direzione, collaudo in corso d'opera, piano della sicurezza; e la ripartizione dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.L.vo 163/2006.

Ricadono in tale definizione:

- lavori pubblici, come individuati dall'art. 3, comma 7, del D.L.vo 163/2006;
- piani regolatori generali e piani strutturali comunali;
- varianti generali di piani regolatori e di piani strutturali comunali;
- varianti specifiche ai piani regolatori e ai piani strutturali comunali;
- piani operativi comunali e loro varianti;
- piani particolareggiati e piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica di attuazione dei P.R.G. o del P.S.C. e relative varianti (compresi P.E.E.P., P.I.P., ecc.);
- pianificazioni ambientali e piani di settore (compresi P.A.E., zonizzazioni rumori, relativi P.P., ecc.); studi e/o piani di fattibilità ed altri atti pianificatori relativi alle competenze del settore pianificazione e gestione del territorio, compresi regolamenti di carattere pianificatorio (VALSAT, regolamenti edilizi, regolamenti del verde, regolamenti impianti pubblicitari, ecc.).

ART. 2

DEFINIZIONE DEL FONDO

Il fondo è costituito da una somma corrispondente a quanto previsto dall'art. 92, comma 5, del D.L.vo 163/2006, pari a:

- **Lavori pubblici:** 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro previsto nei programmi dell'Amministrazione Comunale;
- **Pianificazione:** 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione.

Entrano a far parte di tale fondo anche quelle somme già individuate in atti di approvazione di progetti adottati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Tale somma costituisce un compenso comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, compreso delle quote di contributi a carico dell'Ente datore di lavoro, con esclusione degli oneri per prestazioni assicurative o di altra natura, questi ultimi a carico dell'Ente.

I contenuti della progettazione, direzione lavori e collaudazione di opere e lavori pubblici sono disciplinati dal D.L.vo 163/2006 e dal regolamento di attuazione della Legge Merloni, D.P.R. 554/1999, per gli articoli ancora in vigore.

I contenuti degli atti di pianificazione sono disciplinati dalle relative leggi nazionali e regionali di riferimento, nonché dalle norme regolamentari vigenti.

ART. 3

DESTINATARI DEL FONDO

Il personale destinatario del fondo di cui all'art. 2 è individuato, in base all'articolo 92, comma 5, del citato D.L.vo n. 163/2006, e successive modificazioni, è il responsabile dell'area tecnico-manutentiva che ha concorso o, comunque, contribuito alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici o atti di pianificazione, a prescindere dall'inquadramento nel nuovo ordinamento professionale degli enti locali.

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari degli incentivi, con il termine di:

- a) progettisti si identificano i tecnici nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati;
- b) collaboratori tecnici si identificano i tecnici che redigono elaborati di tipo tecnico-descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione del progettista o dei progettisti e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- c) collaboratori amministrativi si identificano in coloro che hanno contribuito alla redazione del progetto pur non sottoscrivendo gli elaborati.

Nell'ambito di uno stesso progetto, un funzionario potrà svolgere attività diverse corrispondenti a più figure professionali purchè concordate ed effettivamente svolte.

ART. 4

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

Le fasi inerenti alla progettazione di cui all'art. 93 del D.L.vo 163/2006 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ente, sulla base di apposito e formale provvedimento di designazione.

L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90 del D.L.vo 163/2006.

Possono essere affidati all'esterno la redazione di:

- a) progetti la cui particolare complessità debitamente attestata dal funzionario responsabile competente, non trova riscontro tra le professionalità presenti nell'Ente;
- b) progetti la cui tempestività di elaborazione non può essere garantita dal personale interno;
- c) progetti da elaborare in particolari momenti il cui carico di lavoro d'ufficio è tale da non consentire la predisposizione degli atti progettuali.

TITOLO II°

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

ART. 5

MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo di cui all'art. 92 del D.L.vo 163/2006, per un ammontare pari al 2,00% (duepercento) dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, è costituito annualmente mediante assegnazione di risorse finanziarie ad apposita voce del bilancio comunale.

In sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, l'Amministrazione Comunale individua, anche nell'ambito della predisposizione del programma triennale di lavori pubblici, le opere o i lavori che intende affidare alla progettazione del personale dell'ufficio tecnico.

Il responsabile dell'area tecnico-manutentiva competente calcola l'importo complessivo del fondo da

stanziare a bilancio secondo i meccanismi di legge.

Le somme occorrenti ai fini della costituzione del fondo sono, sugli stanziamenti annuali, riservate a spese di progettazione, direzione lavori, vigilanza e collaudi anche in conformità alle norme in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 93 del D.L.vo 163/2006.

ART. 6

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO

Nel caso in cui la progettazione e la direzione lavori siano svolte internamente il fondo di cui al presente regolamento viene ripartito con i seguenti criteri:

	% Totale		% Singolo
Responsabile Unico del Procedimento	25%	Responsabile Unico del Procedimento	23%
		Collaboratori	2%
Nucleo tecnico di Progettazione	40%	Progetto Preliminare 30%	
		Progettisti	24%
		Collaboratori tecnici	2%
		Collaboratori amministrativi	2%
		Preliminare di sicurezza	2%
		Progetto definitivo 35%	
		Progettisti	25%
		Collaboratori tecnici	7%
		Collaboratori amministrativi	3%
		Progetto esecutivo 35%	
		Progettisti	25%
		Collaboratori tecnici	3%
		Collaboratori amministrativi	3%
		Piano di Sicurezza	4%
Nucleo tecnico di realizzazione	30%	Direzione lavori	23%
		Assistenti	2%
		Responsabile sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo	5%	Collaudatore statico (L.1086/71)	2%
		Collaudatore tecnico amministrativo	2%
		Redattore certificato di regolare esecuzione	1%
Totale	100%		100%

I valori percentuali di cui al precedente comma sono calcolati sull'ammontare complessivo del costo dei lavori, risultante dal provvedimento che impegna la spesa necessaria per l'opera, trovando copertura nel quadro economico delle somme previste "a disposizione dell'Amministrazione".

Nel caso in cui non si renda necessario provvedere alla redazione del progetto definitivo, le aliquote indicate per tale attività si sommano a quelle relative al progetto esecutivo.

L'erogazione delle quote, dovrà tenere conto dell'effettiva partecipazione al progetto e, qualora l'attività sia svolta da più persone, la quota individuata nella suddetta tabella verrà suddivisa in ragione del carico di lavoro dei partecipanti.

In ciascuna fase, se vi sono più progettisti di indirizzo specialistico diverso (architettonico, impiantistico, strutturale) la quota assegnata ai progettisti verrà suddivisa in percentuale e in rapporto all'effettivo costo del progetto specialistico.

Qualora una progettazione non fosse realizzata in una delle sue tre fasi, per motivi indipendenti dall'ufficio tecnico, si procederà alla liquidazione delle fasi progettuali approvate.

Nel caso in cui il personale interno non svolga direttamente tutte le attività di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione del fondo è effettuata con riferimento alle percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate, previa documentazione di riscontro.

Si precisa che qualora le fasi, sia progettuali che di direzione dei lavori non fossero redatte da personale interno, va sempre e comunque liquidata la percentuale del responsabile del procedimento che comunque ha l'onere di controllare tutte le fasi.

ART. 7

RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE SPETTANTE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'INTERNO QUANDO LA PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI VIENE SVOLTA ALL'ESTERNO

Incarico	%
Responsabile del procedimento (senza l'ausilio di supporto esterno)	40%
Progettista/i - collaboratori (gruppo di progettazione)	
Coordinatore della sicurezza per la progettazione	10%
Ufficio di Direzione lavori	
Collaudatore	10%
Collaboratori del Responsabile del procedimento	5%

ART. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DESTINATI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

Il funzionario responsabile, prevedendo che l'attività di progettazione sia svolta direttamente dal

personale comunale, provvede alla costituzione del gruppo di progettazione, con apposito provvedimento, assicurando la corretta distribuzione, tra il personale, delle attività di progettazione e tenendo conto altresì delle esigenze nell'assolvimento degli altri compiti istituzionali.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo, il funzionario responsabile compila un prospetto contenente il riparto della parte del fondo destinata alle attività di progettazione, redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento, fatte salve, in relazione all'effettiva attività svolta, eventuali modificazioni rispetto al gruppo di cui al comma 1, che dovranno essere opportunamente motivate.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, il funzionario responsabile predispone la determinazione di ripartizione del fondo al fine di valutare correttamente e con equità l'effettiva partecipazione alle varie fasi progettuali di ciascun componente e la inoltra al funzionario responsabile competente per la liquidazione.

Per ogni progetto dovrà essere predisposta specifica scheda di ripartizione del fondo.

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DESTINATI ALLA DIREZIONE LAVORI E ALLA DIREZIONE LAVORI PER LA SICUREZZA

Il funzionario responsabile competente provvede a costituire il gruppo di direzione dei lavori e quello di direzione dei lavori per la sicurezza, con apposito e individuale provvedimento di incarico, assicurando la corretta distribuzione, tra il personale comunale, delle attività tenuto conto delle esigenze di assolvimento degli altri compiti istituzionali.

Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero dopo il collaudo dei lavori, il funzionario responsabile compila un prospetto contenente il riparto della parte del fondo destinata alle attività di direzione dei lavori e di direzione dei lavori per la sicurezza redatta in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento e adotta, quindi, la relativa determinazione e la inoltra al responsabile competente per la liquidazione.

Per ogni direzione lavori e direzione lavori per la sicurezza, dovrà essere predisposta specifica scheda di ripartizione del fondo.

ART.10

LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DESTINATI AL COLLAUDO

Nei casi in cui si sia proceduto al collaudo in corso d'opera ai sensi di legge, il funzionario responsabile competente provvede, dopo il collaudo, a liquidare la parte del fondo destinata a tale fase, mediante relativa determinazione, ai funzionari che hanno eseguito le operazioni di collaudo, previamente incaricati con apposito e individuale provvedimento.

Per ogni collaudo dovrà essere predisposta specifica scheda di ripartizione del fondo.

TITOLO III°

FONDO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

ART. 11

COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO

Contestualmente all'approvazione da parte della Giunta Comunale della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale per l'adozione di atti di pianificazione di competenza dell'Ente, viene costituito, con separato provvedimento della Giunta Comunale, un fondo pari al 30% della tariffa professionale prevista per tali atti, da ripartire tra il personale che ha provveduto alla redazione diretta dei piani.

L'ammontare del fondo, in tutti i casi di redazione di atti di pianificazione per i quali la tariffa professionale stabilisce un compenso da determinarsi discrezionalmente tra le parit, viene definito in

misura non superiore al 30% degli onorari stabiliti dai Consigli degli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti per prestazioni similari.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, si intende, per atto di pianificazione l'insieme delle prestazioni professionali relative alla formazione dei piani come definiti nel titolo II° della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., nonché dei P.R.G., P.P., P.T.E., P.D.R..

Il fondo di cui al primo comma viene ripartito con i seguenti criteri:

- 1) responsabile del procedimento 22%
- 2) progettista/i 43%
- 3) collaboratori tecnici 28%
- 4) collaboratori amministrativi 7%

Nel caso in cui il personale interno non svolga direttamente tutte le attività di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione del fondo è effettuata con riferimento alle percentuali indicate per ciascuna delle attività effettivamente realizzate, previa documentazione di riscontro.

ART. 12 LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Il responsabile del procedimento, prevedendo che l'attività di progettazione sia svolta direttamente dal personale comunale, provvede ad individuare il/i progettista/i con apposito provvedimento.

Dopo l'approvazione dell'atto di pianificazione, il funzionario responsabile redige un prospetto contenente il riparto del fondo redatto in conformità ai criteri stabiliti nel presente regolamento e, quindi, la relativa determinazione e la inoltra al responsabile competente per la liquidazione.

Per ogni progetto di atto di pianificazione dovrà essere predisposta specifica scheda di ripartizione del fondo.

TITOLO IV° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

Il presente regolamento entra in vigore:

- a) ad avvenuta attivazione della contrattazione collettiva decentrata per la definizione della ripartizione del fondo;
- b) ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.

Il presente regolamento avrà validità triennale, salvo eventuale verifica annuale delle parti oggetto di revisione periodica.